

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E DOMESTICA INSELVATICHTA

ART. 1 –OGGETTO

Costituisce oggetto del presente regolamento il controllo numerico della fauna selvatica e della fauna inselvatichita di cui all'art. 4, attuata dagli operatori appositamente qualificati ed autorizzati.

ART. 2 – NORMATIVA

La Provincia esercita il controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita in ottemperanza alle seguenti norme vigenti

- art. 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”.
- art. 41 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modificazioni “*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*”.
- Legge regionale 7 ottobre 2002 n. 20 “*contenimento della nutria*”.

ART. 3 – FINALITA'

La Provincia, al fine di limitare i danni che talune specie di fauna possono determinare al patrimonio agricolo, silvicolo, boschivo, lacustre e fluviale, nonché ad altre specie di fauna, interviene sia attraverso il nucleo Ittico-Venatorio del Corpo di Polizia Provinciale, sia attraverso l'opera volontaria di operatori qualificati ed autorizzati.

Gli interventi di contenimento possono essere effettuati in:

- aree urbane
- ambiti rurali

Gli interventi che riguardano centri urbani sono di esclusiva competenza, anche a livello operativo, del comune interessato.

In ambito rurale, ad eccezione dei luoghi abitati, gli interventi sono attuati dalla Provincia ai sensi dell'art. 41 l.r. 26/93.

ART. 4 – SPECIE SOGGETTE A CONTROLLO

Le specie oggetto del controllo sono le seguenti:

- corvidi (*Genere corvus*)
- columbidi (*Genere columba*)
- storno (*Sturnus vulgaris*)
- cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*)
- nutria (*Myocastor coypus*)
- volpe (*Vulpes vulpes*)

ed ogni altra specie, che per diversi motivi, anche di tipo sanitario, arrechi danni al patrimonio agricolo, silvicolo, boschivo, faunistico, lacustre e fluviale.

ART. 5 – SOGGETTI ABILITATI

Sono abilitati al controllo gli agenti del nucleo ittico-venatorio della Polizia Provinciale che potranno altresì avvalersi:

1. dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;
2. delle guardie del Corpo Forestale dello Stato;
3. degli agenti venatori volontari provinciali;
4. delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
5. delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie;
6. degli operatori faunistici abilitati dalla Provincia, anche se sprovvisti di licenza per l'esercizio venatorio.

ART. 6 – FIGURA DELL'OPERATORE AUTORIZZATO

L'operatore qualificato ed appositamente autorizzato addetto al controllo della fauna selvatica o domestica inselvatichita svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia.

Le figure di cui sopra, che operano volontariamente e non hanno alcun rapporto di lavoro con la Provincia, si distinguono in:

1. operatore A: munito di licenza di caccia (che può utilizzare l'arma da fuoco, ove previsto)
2. operatore B: senza licenza (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco)

L'attività di controllo, oltre ad essere diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifici ordini di servizio.

ART. 7 – REQUISITI DEGLI OPERATORI

I requisiti previsti per diventare operatore qualificato sono i seguenti:

- essere in possesso della licenza di caccia e assicurazione per l'esercizio venatorio in corso di validità, per l'operatore A, purché preveda copertura per l'attività di cui al presente regolamento.
- avere partecipato con esito positivo allo specifico corso organizzato dalla Provincia (operatori A e B)

ART. 8 – MEZZI CONSENTITI

Per le attività di controllo della fauna sono ammessi i seguenti mezzi:

1. gabbie e altri sistemi di trappolaggio non cruenti: per gli operatori A e B sia in ambito rurale che urbano;
2. arma da fuoco in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore A, solo in ambito rurale ad eccezione dei luoghi abitati e ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
3. pistola/fucile ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule per gli operatori A e B;
4. carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule esclusivamente per la Polizia Provinciale.

ART. 9 – PROCEDURE FORMATIVE

Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il controllo della fauna selvatica e domestica inselvatichita, prevede le seguenti materie:

1. Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia delle specie oggetto di controllo.
2. Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica.
3. Lezione teorico-pratica sull'utilizzo e il monitoraggio dei mezzi consentiti al controllo.
4. Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento.
5. Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica in ambito venatorio.

Il corso si conclude con una prova d'esame.

ART. 10 – ALBO DEGLI OPERATORI AUTORIZZATI

La Provincia istituisce gli albi degli operatori qualificati nei quali vengono iscritti gli operatori che sono risultati idonei dall'esame di cui all'art. 9.

Ad ogni operatore qualificato viene rilasciato un tesserino di riconoscimento (differenziato per operatore A e B) ed una copia del presente regolamento.

La sospensione e/o cancellazione dall'albo viene disposta a seguito del:

1. venir meno di uno dei requisiti previsti all'art. 7.
2. rifiuto a sottoporsi al controllo o al coordinamento da parte della Polizia Provinciale.
3. comportamento difforme dalle direttive impartite dalla Polizia Provinciale.
4. comportamento difforme dalle prescrizioni specificate nell'ordine di servizio.

ART. 11 – NORME COMPORTAMENTALI

L'operatore qualificato è tenuto al rispetto di quanto segue:

1. le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati negli ordini di servizio, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale.
2. le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di trattamento degli animali.
3. al termine di ogni operazione l'operatore deve compilare l'apposita scheda d'intervento di cui all'art. 14.
4. gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.
5. gli interventi che prevedono l'abbattimento con l'uso di armi devono essere attuati in presenza degli agenti della Polizia Provinciale. In caso di assenza degli agenti, l'abbattimento con l'uso delle armi da fuoco è consentito ai soli operatori A, limitatamente alla nutria, nel rispetto delle direttive e delle limitazioni specificate nell'ordine di servizio.

ART. 12 – ORDINE DI SERVIZIO

L'ordine di servizio recepisce le finalità indicate nel piano di controllo e in tal senso contiene tutte le prescrizioni e le limitazioni ivi indicate. In particolare l'ordine di servizio, predisposto dalla Polizia Provinciale, deve contenere almeno:

1. il nominativo e la qualifica dell'operatore A o B.
2. la squadra operativa di appartenenza, se opera in squadra.
3. il nome della specie oggetto del controllo.
4. il/i comune/i e le località assegnate.
5. la durata temporale degli interventi.
6. i mezzi consentiti.

La Polizia Provinciale potrà avvalersi dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, esclusivamente per il controllo della nutria sul fondo di proprietà o di conduzione degli stessi, previa predisposizione dell'ordine di servizio.

ART. 13– SANZIONI

I soggetti che svolgono il controllo della fauna selvatica o inselvatichita, per le operazioni non previste dai piani di contenimento, o comunque svolte non conformemente agli ordini di servizio, sono soggetti alle disposizioni legislative in tema di caccia e alle sanzioni penali ed amministrative previste per chi le viola.

ART. 14 – SCHEDE DI INTERVENTO

Gli operatori al termine delle operazioni di controllo devono compilare, anche per fini statistici, l'apposita scheda contenente tutti gli elementi identificativi dell'animale che il caposquadra consegnerà ogni mese alla Polizia Provinciale.

ART. 15 – COMPETENZE DEL SETTORE CACCIA

Spetta al Settore Caccia della Provincia quanto segue:

1. predisporre e approvare i piani di controllo delle singole specie
2. organizzare corsi secondo quanto disposto dall'art. 9 e abilitare gli operatori avvalendosi anche di professionalità esterne all'Ente.
3. istituire e tenere aggiornato l'albo degli operatori qualificati di cui all'art. 10.
4. predisporre e fornire i tesserini di riconoscimento degli operatori.
5. fornire agli operatori strumentazioni, materiali di consumo ed eventuali rimborsi spese necessari per lo svolgimento delle operazioni.
6. stipulare convenzioni con i Comuni per la cooperazione in tema di contenimento delle nutrie e gestione delle carcasse.
7. provvedere allo smaltimento delle carcasse degli animali abbattuti.
8. Collaborare con la Polizia Provinciale mettendo a disposizione dati relativi a denunce e indennizzo danni.

ART. 16– COMPETENZE DEL SETTORE POLIZIA PROVINCIALE

Spetta al Corpo di Polizia Provinciale quanto segue:

1. ricevere e valutare le richieste di intervento presentate su apposito modulo predisposto dalla Provincia.
2. coordinare sul territorio tutti gli operatori addetti alle operazioni di censimenti, cattura o di abbattimento delle specie oggetto di controllo numerico.
3. informare gli organi di polizia territorialmente competenti.
4. vigilare sul corretto svolgimento delle operazioni di contenimento delle specie .

5. predisporre gli ordini di servizio specifici per ogni operatore.
6. informare il Settore Caccia delle situazioni accertate sul territorio inerenti la fauna selvatica per le quali si ritiene possa essere necessario predisporre un piano di controllo selettivo.
7. trasmettere al Settore Caccia, d'intesa con esso e almeno con scadenze semestrali, i dati del controllo.
8. gestire ed organizzare gli strumenti ed i materiali forniti dal Settore Caccia curandone anche la distribuzione agli operatori.

ART. 17 – DESTINAZIONE DELLE SPECIE ABBATTUTE

Le specie abbattute sono di norma destinate allo smaltimento.

ART. 18 – ASSICURAZIONE

Ogni operatore è responsabile delle proprie azioni sul territorio, l'operatore A e i proprietari o conduttori dei fondi devono dimostrare di essere in possesso della copertura assicurativa prevista per l'esercizio venatorio purché preveda copertura per l'attività di cui al presente regolamento. Tutti i soggetti autorizzati a svolgere l'attività di contenimento comunque risultano inseriti nella polizza generale per operatori volontari che comprende "polizza infortuni e responsabilità civile verso i terzi"

ART. 19 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Il Settore Polizia Provinciale definisce con proprio provvedimento le modalità di svolgimento dei servizi disciplinandone ogni aspetto pratico ed operativo.

ART. 20 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolare le norme ed i regolamenti che disciplinano l'attività venatoria.